

Introduzione

Le lezioni di istituzioni di diritto e procedura penale

di Giandomenico Dodaro

1. Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale. Un saggio di filosofia del diritto penale

Il volume *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale* raccoglie le lezioni tenute da Aldo Moro alla Facoltà di Scienze politiche della Sapienza - Università degli Studi di Roma nell'anno accademico 1975-1976.

Il libro è simile nell'impostazione più a un corso che a un manuale di diritto penale, focalizzandosi sull'analisi di una selezione di alcuni dei più importanti temi di parte generale, corrispondenti largamente a quelli che furono oggetto delle prime opere monografiche (*La capacità giuridica penale*, Cedam, Padova, 1939; *La subiezione della norma penale*, Casa Editrice dott. Luigi Macri, Bari-Città di Castello, 1942^[1] e *L'antigiuridicità penale*, Priulla, Palermo, 1947), e cui si aggiungono pochi altri fondamentali argomenti, come ad esempio l'interpretazione della legge penale.

Esaurita l'esposizione di queste tematiche, che assorbì quasi interamente le ore a disposizione, a causa dell'approssimarsi della fine delle lezioni, venne concentrata nell'ultimo mese la trattazione di numerose questioni o istituti di teoria generale (c.d. concezione tripartita del reato, nozione di tipicità, la teoria dell'omissione, della causalità, antigiuridicità, colpevolezza, delitto tentato), cui inevitabilmente non poté che essere dedicata solo «una esposizione semplificata» e molto rapida, orientata essenzialmente alla descrizione dello stato dell'arte del dibattito scientifico^[2]. Ragioni di tempo costrinsero, altresì, a omettere completamente la spiegazione della disciplina delle circostanze del reato e del concorso di persone nel reato e di altri importanti istituti, maggiormente legati a una dimensione pratico-applicativa del diritto penale, e giudicati forse di minore interesse per gli studenti di Scienze politiche, tra i quali il concorso di reati (anch'esso oggetto di un lavoro monografico *Unità e pluralità di reati*. Principi, Cedam, Padova, 1951) e le cause di estinzione del reato o della pena.

Volgendo lo sguardo al metodo didattico, si rileva che oggetto di studio delle *Lezioni* non sono propriamente le norme di legge, che solo saltuariamente vengono citate. Obiettivo di Moro non è chiaramente la trasmissione della conoscenza del contenuto normativo del diritto positivo attraverso l'esegesi dottrinale e giurisprudenziale o il rigore ordinatorio della dogmatica degli istituti penalistici.

L'opera, nella quale è preponderante il dato teoretico, può essere considerato, piuttosto, un saggio di filosofia del diritto penale o, se si preferisce, un saggio di teoria generale del diritto^[3] di matrice filosofico-morale, mirante a spiegare, secondo una prospettiva liberale, questioni fondamentali relative alla giustificazione etica e ai limiti giuridici del punire, sviluppando un'analisi illuminata «da una concezione profonda della vita e del destino dell'uomo»^[4].

Lo stile è didascalico ma non convenzionale, caratterizzato da una vibrante passionalità etica. La tecnica espositiva riesce attraverso un linguaggio figurato, molto espressivo, quasi a conferire visibile materialità alla realtà sottostante alle astrazioni concettuali della dogmatica, restituendo umanità alla relazione giuridico-interpersonale che si instaura nella vicenda criminosa.

Sul piano dei contenuti, le *Lezioni*, specialmente nell'esposizione dei temi giovanili, portano chiaramente impressi i segni del milieu culturale dell'epoca, in cui Moro iniziò a elaborare e maturare il proprio pensiero giusfilosofico e penalistico, cui rimase evidentemente molto legato. Ne sono un esempio la riproposizione di posizioni dogmatiche rimaste o divenute minoritarie (ad es. il collocamento del tema della capacità a delinquere, anziché nell'ambito delle questioni concernenti la pena, in quello più generale riguardante la capacità giuridico-penale) e la fedeltà a un impianto concettuale e metodologico, che negli anni Settanta poteva essere considerato ormai superato (ad es. l'analisi dell'imputabilità attraverso i concetti fondamentali di teoria generale del diritto e il suo inquadramento teorico non come capacità di agire, bensì come capacità giuridico-penale; l'estraneità della capacità giuridico-penale al piano della colpevolezza; la distinzione tra antigiuridicità oggettiva, intesa come contraddittorietà del fatto alla

norma e dannosità sociale, e anti giuridicità soggettiva come sinonimo di colpevolezza; la sovrapposizione della nozione penalmente rilevante di evento con quello di offesa tipica del reato) o in via di definitivo superamento (ad es. la pubblicizzazione degli oggetti di tutela) in virtù dell'evoluzione dello studio dottrinale del diritto penale.

L'esempio probabilmente più evidente è la teoria della subiettivazione della norma penale. Sorta nella fase della dogmatica unitaria, incline a costruire il diritto penale sui concetti della teoria generale del diritto civile, tale teorizzazione, cui nelle Lezioni è accordato ampio spazio, aveva ormai da tempo perso d'interesse scientifico, in quanto rivelatasi incapace di produrre conseguenze apprezzabili sul piano dello studio del reato e della pena^[5]. Basti dare uno sguardo alla manualistica, tra la fine degli anni Quaranta e la fine degli anni Settanta: il tema conserva un rilievo significativo solo nelle opere degli autori nati nel secolo precedente^[6], mentre, generalmente, o ha uno spazio marginale^[7] e viene rievocato quale retaggio culturale del passato^[8], o è del tutto assente, specie nelle opere delle generazioni più giovani di studiosi^[9].

Al netto di una didattica che già all'epoca poteva considerarsi almeno in parte datata, le Lezioni conservano, comunque, all'interno dell'opera penalistica di Moro, una propria cifra caratteristica, che le rende meritevoli di approfondimento per meglio comprendere l'originalità e la perdurante attualità di alcune proposte relative a centrali questioni teoriche o politico-criminali.

Il loro valore va ben oltre il fatto, già di per sé assai rilevante, di aver reso noto e accessibile il pensiero penalistico di Moro con maggiore completezza e organicità, colmando una lacuna nella sua costruzione scientifica con riguardo al pensiero sul problema della pena^[10] – elemento coesistente della nozione stessa di diritto (penale) –, di cui era possibile cogliere nelle Lezioni filosofiche^[11] e nelle sue opere penalistiche solo alcuni tratti essenziali^[12].

Il motivo d'interesse delle Lezioni penalistiche deriva non solo dalla fascinazione esercitata da un'opera che rappresenta una definitiva summa organica del pensiero giusfilosofico e penalistico dell'Autore. Esso risiede pure nell'impegno dell'Autore per un aggiornamento dell'analisi di alcune categorie astratte come, ad esempio, la già richiamata subiettivazione della norma penale, la cui concezione, vivificata da una riflessione congiunta sulle ragioni del punire di matrice essenzialmente retributiva, viene riproposta in chiave moderna, come sintesi concettuale, costituzionalmente orientata, dei limiti giuridici della potestà punitiva.

Su questa tematica, che tocca un nodo nevralgico della costruzione dei rapporti Stato-individuo, e su alcuni argomenti convergenti, si sofferma, principalmente, il focus del saggio, il quale mira a far emergere ciò che di innovativo è possibile cogliere, in chiave storiografica, nella trattazione dell'argomento.

Prima di procedere nell'analisi si ritiene opportuno mettere a fuoco sinteticamente gli elementi caratterizzanti della concezione del diritto penale secondo Moro e lo specifico contributo conoscitivo apportato dalle Lezioni penalistiche.

2. Il particolare contributo delle Lezioni per un più completo conoscimento dell'umanesimo penale di Aldo Moro

L'opera penalistica morotea conserva per lo studioso contemporaneo un interesse, che – come si è pocanzi detto – non è solo storiografico, legato cioè all'originalità del contributo dato alla costruzione teorica di alcuni fondamentali istituti di parte generale. Specialmente nelle Lezioni penalistiche, si rivela di stimolo a un aggiornamento della riflessione sul modo odierno di intendere il diritto penale come istituzione e sulla legittimazione della punizione statale, in ragione delle suggestioni di fondo derivanti dalle premesse umanistiche – anticipatrici di sensibilità e valori che saranno fatti propri dalla Costituzione^[13] – della speculazione di Moro^[14] e della sua metodologia d'indagine. La sua opera può essere considerata una sintesi "eretica"^[15], sin dalla sua origine in quello scorcio della storia del pensiero penalistico dominato dal normativismo rocchiano, tra il metodo propriamente tecnico-giuridico ed il metodo filosofico, mirante a cogliere i nessi invisibili che avvincono la realtà formale delle astrazioni giuridiche (norma, soggetto, reato, pena) alla dimensione etica dell'empirica consistenza della persona umana e della società in storica incessante evoluzione^[16].

Per questa urgenza di recuperare il metafisico nel diritto, Moro può essere incluso nella stretta cerchia di penalisti del calibro di Antolisei e, soprattutto, di Bettiol, come lui giurista-filosofo, che, tra gli anni Trenta e Quaranta, si dimostrarono maggiormente inclini a porsi assillanti problemi epistemologici^[17].

La proposta giusfilosofica di Moro non può essere intesa propriamente come una inedita opzione dogmatica. Costituisce, piuttosto, «la difesa, sul terreno del diritto penale, di una concezione “etica” del diritto», basata sull’assoluta convinzione che tutta «la vita sociale non può che essere costruita, se non partendo dal valore autonomo della persona»^[18], cui il diritto si rivolge, coerentemente a una concezione cristiana della vita e al razionalismo kantiano^[19], quale soggetto e fine del rapporto giuridico, e che porta – come emergerà nel proseguo di questo lavoro – non solo a riconoscere la doverosità di un agire sociale responsabile verso gli altri, ma anche a considerare la fragilità connessa alla dimensione esistenziale dell’essere umano.

A tal fine è sufficiente ricordare che, secondo Moro, la stessa peculiarità del diritto penale risiederebbe proprio nell’ancorare, più di quanto accada in altri ambiti del diritto, le categorie generali del diritto e della responsabilità alle categorie fondamentali della vita morale, da cui discende, per necessità morale, sociale e giuridica, che anche la pena, che è un «fenomeno complesso e passionale»^[20], non possa non essere concepita primariamente, anche se non esclusivamente, in funzione retributiva.

Sviluppando in maniera coerente posizioni già da lui assunte su fondamentali questioni filosofiche relative al problema del male, dell’illecito e della sanzione, sulla questione della punizione Moro puntualizza, nelle Lezioni penalistiche, che, se è possibile predicare l’eticità del diritto, considerato non in sé ma quale modalità regolativa di rapporti sociali attraverso cui si dispiega l’eticità della vita, rendendo in atto la persona morale libera e garantita nei suoi sviluppi, la pena non può essere solo il mezzo per cancellare idealmente il male sociale commesso, evidentemente non riparabile, riaffermare il bene dei valori della vita sociale (c.d. retribuzione morale)^[21] o confermare la perdurante validità dell’ordinamento giuridico (c.d. retribuzione giuridica)^[22]. La sanzione penale trova la propria necessità giustificatrice nel costituire

«il modo sacrificale di rispondere della società di fronte ad un atto di ribellione, ad un atto di disordine, ad un momento nel quale il soggetto è uscito dalle regole, dalle essenziali regole sociali, seguendo la sollecitazione del suo egoismo, del suo vantaggio individuale e provocando con ciò un forte turbamento nella vita sociale»,

che lo Stato cerca di placare, appunto, attraverso l’inflizione di un castigo, canalizzato nei limiti garantistici della risposta razionale pubblica, che non vuole essere un terrificante strumento di lotta contro la criminalità, ma strumento di stabilizzazione sociale e mezzo con cui «esprimere la riprovazione della coscienza sociale»^[23].

Reato e pena sono avvinti da un doppio legame, morale e giuridico, ancorato a quella intuizione fondamentale della realtà morale, sociale e giuridica che è la libertà, intesa come «capacità di merito della persona», e che giustifica e rende doverosa la punizione inflitta dallo Stato come qualcosa di meritato dal reo in vista di un obiettivo essenziale, la stabilità sociale, in ragione di una scelta qualificata come un disvalore dalla legge^[24].

La costruzione del sistema penale attorno all’idea della libertà di scelta dell’essere umano non implica un aggancio a una concezione giusnaturalista del diritto, inteso come presidio di fondamentali valori trascendenti la realtà. «Non nego – dirà Moro – che si possa scegliere diversamente, che si possa anche concepire il diritto come espressione di un meccanismo sociale, di un meccanismo storico dominato dal principio di necessità» oppure come un regolamento morale.

È, al contrario, una forte presa di posizione etica, nel quadro di una concezione laica dello Stato e dell’ordinamento giuridico, sulla funzione ordinatoria del diritto quale «regolamento di rapporti di vita sociale»^[25] e sul ruolo dell’uomo e «del diritto di fronte ai grandi problemi dell’umanità». L’uomo non è inserito in un meccanismo della storia senza capacità personali di scelta, senza merito, ma tutt’al contrario «l’uomo agisce, l’uomo sceglie, l’uomo determina, l’uomo è responsabile, l’uomo merita il premio come merita la condanna, il rimprovero, la pena»^[26]. In caso di commissione di un reato il penale chiama il reo a fare i conti con la responsabilità per le proprie azioni di fronte alla società.

In definitiva, la proposta giusfilosofica di Moro si sostanzia nella proclamazione della necessaria umanizzazione del diritto penale secondo la prospettiva di un “retribuzionismo moderato” – non facilmente inquadrabile nelle posizioni emerse nel dibattito dottrinale sugli scopi del punire^[27] –, ispirata a un’etica profondamente laica:

una prospettiva «più strenua ed accorata, quanto più, proprio nell’ambito del settore penale, il rischio dell’asservimento di fatto del sistema giuridico, a finalità di mera prevenzione generale mediante l’impiego come strumento di brutale repressione, era [e continua a riproporsi come] estremamente grave»^[28].

3. La teoria della soggettivazione della norma penale: l'originaria valenza garantistica e la strumentalizzazione in chiave autoritaria da parte del fascismo

Passando ora ad analizzare l'argomento teorico al centro di questo saggio, è utile ricordare, per una migliore comprensione dell'itinerario scientifico di Moro, che la questione della subiettivazione della norma concerneva lo studio, attraverso l'estensione al diritto pubblico di concetti di teoria generale del diritto, delle situazioni che derivano ai soggetti, Stato e individuo, dalla norma giuridica, nonché del particolare rapporto giuridico penale che si instaura fra i suddetti soggetti, avendo riguardo al momento anteriore alla posizione della norma o a quello precedente o posteriore alla sua violazione.

La teoria della subiettivazione della norma, elaborata in Germania da Karl Binding^[29], e di cui in Italia fu interprete l'indirizzo tecnico-giuridico attraverso l'opera precorritrice di Arturo Rocco, rappresentò il tentativo di costruire il rapporto penale coerentemente alla teoria dei diritti pubblici soggettivi, con cui condivideva un significato garantistico.

La teoria dei diritti pubblici soggettivi s'iscriveva storicamente in quella prospettiva della giuspubblicistica del secolo XIX che, vuoi attraverso la teoria dello Stato di diritto, vuoi attraverso la teoria dello Stato-persona, aveva cercato di rafforzare la posizione giuridica del cittadino di fronte allo Stato^[30]. Entrambi questi indirizzi avevano, come minimo comun denominatore, l'idea dello Stato come Stato legale, nonché l'idea dello Stato come fonte e garante dei diritti individuali, intesi come strumento di realizzazione di interessi personali^[31].

Nel campo del diritto penale la teoria della subiettivazione della norma ebbe, in definitiva, il compito di fissare i limiti della potestà punitiva dello Stato attraverso la costruzione di rapporti giuridico-penali coerenti a una concezione liberale del principio di legalità.

Come ha rilevato l'analisi storiografica, la suddetta teoria si rivelò, suo malgrado, inadatta a realizzare concretamente quella funzione di freno al potere statale che ambiva a esercitare. Nello sforzo di estendere al diritto penale nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, aveva imboccato la via di un formalismo, idoneo a soddisfare esigenze di armonie sistematiche, ma incapace di porre con efficacia al centro del discorso penale le ragioni del garantismo o, tanto meno, il problema contenutistico della legalità sostanziale^[32].

Ridotta a una neutralità puramente metodologica, anche il fascismo poté servirsene. Alfredo Rocco, grande costruttore delle strutture istituzionali del regime e ispiratore della politica del diritto fascista^[33], riprese, infatti, proprio dagli studi del fratello Arturo un complesso di idee, già allora largamente dominanti nella scienza penalistica, relative al potere punitivo dello Stato: l'idea della titolarità del diritto soggettivo di punire in capo allo Stato-amministratore, ossia al governo; la concezione del pubblico ministero come funzionario dello Stato, dipendente dal potere esecutivo e perciò chiamato a giocare nel processo il ruolo di parte sostanziale in rappresentanza degli interessi particolaristici del governo, sotto la direzione del ministro della giustizia; infine, la tesi della natura amministrativa del potere punitivo.

In sostanza, secondo questa costruzione teorica, lo Stato-amministratore per realizzare la propria pretesa punitiva nei confronti del reo sarebbe tenuto a rivolgersi al giudice tramite l'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. al fine di ottenere il riconoscimento del diritto di punire il reo. Ottenuto che abbia detto riconoscimento, l'amministrazione eserciterebbe essa stessa il proprio diritto, controllata eccezionalmente dagli organi della giurisdizione penale. Questa, estranea alla funzione punitiva, non avrebbe altro compito che di comporre il conflitto fra il diritto di punire dello Stato-amministrazione e il diritto di libertà dell'imputato^[34].

Un simile patrimonio di concetti e linguaggi, depurato da ogni componente assiologico-individualistica, offrì al fascismo le basi teoriche su cui fondare, coerentemente alle proprie finalità politiche autoritarie, l'assetto dei rapporti tra potere giudiziario e potere esecutivo e, in particolare, la posizione di dipendenza del pubblico ministero dal ministro della giustizia.

Sul piano della speculazione scientifica la teoria della subiettivazione della norma penale, dopo aver perso momentaneamente d'interesse, anche per le critiche che da più parti venivano mosse alla nozione di diritto soggettivo dello Stato di punire, divenne, con il consolidamento del fascismo al potere, nuovamente à la page e fu tra gli argomenti che maggiormente appassionò gli studiosi, soprattutto i più giovani.

Non pochi, tra coloro che ambivano alla cattedra universitaria, lo coltivarono assiduamente.

La scelta metodologica della generazione della “civiltistica penale”^[35] di collegare il diritto penale alla teoria generale del diritto sembrava tracciare rispetto al vecchio bagaglio concettuale della scienza penalistica un indirizzo più congruo ai fini della ricostruzione sistematica e più consono alle caratteristiche fondamentali della scienza giuridica in generale^[36].

A richiamare l'attenzione dei giovani studiosi era anche la caratura politica che il problema teorico andava assumendo proprio alla luce delle importanti trasformazioni, che si erano verificate nella struttura dello Stato sotto il fascismo e nelle ideologie che informavano l'ordinamento giuridico^[37].

Esisteva uno stimolo particolare, soprattutto, ad analizzare con maggior profondità il rapporto punitivo, ossia quella speciale e delicatissima relazione che si instaura tra Stato e reo dopo la violazione della norma incriminatrice, e conseguentemente a riesaminare l'incerta posizione del pubblico ministero, conteso tra il potere esecutivo e quello giudiziario, nonché a cercare di enucleare dalla vecchia concezione dell'azione penale un aspetto sostanziale della situazione soggettiva dello Stato nel rapporto punitivo^[38].

Attorno alla questione dell'inquadramento teorico del potere punitivo si sviluppò un ampio dibattito, che vide come protagonisti i giovani penalisti della scuola di Petrocelli e di quella di Delitala.

La scuola di Petrocelli si mosse lungo una prospettiva d'analisi tradizionale, non priva di qualche moderata innovazione. Gli allievi, Luigi Scarano (I rapporti di diritto penale, Giuffrè, Milano, 1942) e Aldo Moro (La subiettivazione della norma penale, Casa Editrice dott. Luigi Macrì, Bari-Città di Castello, 1942), continuarono, pur nella diversità delle soluzioni dogmatiche proposte, a individuare, prevalentemente, nel diritto soggettivo di punire lo schema più corretto a rappresentare la modalità di subiettivazione della norma penale dal lato attivo dello Stato. La scuola di Delitala, al contrario, con Giuliano Vassalli (La potestà punitiva, Utet, Torino, 1942) preferì rinnegare la formula giuridica del diritto soggettivo e, uscendo dagli schemi civilistici, propose della potestà punitiva una costruzione alternativa nei termini di una manifestazione del potere sovrano.

Anche se non enunciato in limine libri, i lavori di questi giovani autori prendevano le mosse da una riflessione attorno alla crisi in atto nell'orbita del diritto costituzionale a proposito del rapporto tra Stato e individuo. Le soluzioni proposte al problema penale rivelavano la diversità di impostazione e sensibilità rispetto al problema politico, mostrando, sul piano culturale, una maggiore affinità tra Moro e Vassalli, le cui posizioni si collocano nell'orizzonte della tradizione del pensiero illuministico liberale in merito al fondamento e ai limiti del diritto penale^[39].

4. Diritto, legge, Stato nel pensiero giusfilosofico moroteo

Prima di analizzare la raffinata sistemazione teorica della subiettivazione nella versione aggiornata proposta nelle Lezioni penalistiche, cominciamo con il rilevare che la speculazione sul tema, sin dalla monografia giovanile del 1942, scritta probabilmente tra Bari e Roma, appare con evidenza influenzata dalle teorizzazioni rocchiane^[40]. Ciò si spiega per varie ragioni: il dominio culturale che tali teorizzazioni esercitavano all'epoca nella comunità dei penalisti; la collaborazione accademica che Moro ebbe dal 1939 con Rocco dopo il suo trasferimento nella capitale; infine, la condivisione da parte di entrambi i penalisti della concezione dello Stato-persona.

Dentro l'orizzonte liberale di questa teoria costituzionale si colloca la nozione della legge secondo Moro. La legge è l'atto attraverso il quale lo Stato sovrano, nel suo ruolo *super partes*, definisce, in forma certa e razionale, la volontà della società sovrana, conformando il mondo dei fatti, i comportamenti umani, «all'intuizione di giustizia caratteristica dell'ordinamento giuridico»^[41], nell'esercizio di un'attività, libera nei fini, vincolata solamente nei modi e nelle forme del processo legislativo^[42].

Si ritrova in questa nozione l'eco della concezione storicistica della legge (e del diritto) come atto di razionalizzazione di quel che è radicato nell'ordine profondo della collettività^[43]. È un'idea, come è stato riconosciuto, liberal-conservatrice^[44], che, però, a differenza delle posizioni autoritarie assunte da Petrocelli in quegli anni sulla funzione della legalità, che viene rappresentata come «l'unico mezzo possibile di manifestarsi dell'autorità» e «una delle basi più solide del regime autoritario»^[45], si mantiene fedele alla concezione della legge come irrinunciabile strumento di garanzia dell'uguaglianza e dei diritti fondamentali dell'individuo di fronte al potere dello Stato, sia esso democratico o autoritario^[46]. È significativo, peraltro, che Moro senta forte l'esigenza di emanciparsi dal Maestro, precisando che: «Evidentemente difficoltà in questo senso non possono esistere nel nostro ordine di idee» in merito alla «limitabilità dello Stato come ente sovrano a opera del diritto»^[47].

La concezione del diritto segna un autentico spartiacque tra Moro e Petrocelli. Il normativismo non esaurisce l'orizzonte culturale e teorico di Moro, il quale non è né un giurista positivista puro^[48], né uno statalista puro^[49].

Nella nozione morotea di legge c'è, in quel riferimento alla giustizia, un aggancio forte a una concezione etica del diritto, che non ha però – come è stato rilevato da Bobbio – una matrice giusnaturalistica^[50]. Nelle Lezioni filosofiche Moro spiegherà che il diritto è diritto positivo sino a che risponde alle esigenze profonde della giustizia, sentite come prioritarie a livello sociale, al cui fine l'ordinamento giuridico è destinato^[51]. La dimensione profondamente storica delle valutazioni normative viene ribadita nelle Lezioni penalistiche, allorché, disquisendo di interpretazione, Moro, pur difendendo il primato della legge come «punto essenziale di riferimento»^[52] per la conoscenza della norma giuridica, sottolineerà i vantaggi del carattere inevitabilmente creativo dell'attività ermeneutica. La capacità del diritto di evolvere con la società «è fisiologico, non patologico» soprattutto quando le interpretazioni sono

«ancorate grandi principi dell'ordinamento, ispirate dalla visione dei dati più importanti del sistema giuridico generale e, soprattutto, del sistema costituzionale; perché una notevole parte della libera e difforme interpretazione del giudice è ancorata ad un riferimento alla Costituzione, soprattutto ad un tipo di Costituzione, come è la nostra, che è una costituzione estremamente articolata e complessa, ricca non soltanto di indicazioni circa il modo di organizzare e reggere lo Stato, ma ricca di indicazioni di principio, di norme – come si dice – programmatiche, di affermazioni di valore, che, evidentemente, al di là della loro significato immediato, illuminano, devono illuminare, tutta intera la legislazione»^[53].

In fondo, si domanderà Moro, retoricamente, in una delle stagioni più “calde” della storia del Paese:

«che cos'è l'emanazione di una legge da parte di una società disordinata e lacerata da conflitti di interesse, se non un momento di responsabilità, nel quale momento la comunità astrae dai suoi interessi passionalmente perseguiti, per dare una norma di oggettiva validità alla coesione dei soggetti?»^[54].

Il porre in primo piano la centralità della persona e della sua dignità sembra avere anche il valore della reazione morale, prima che politica, al fenomeno della «spersonalizzazione» dello Stato e del diritto, che era, quando il professore insegnava a Bari nella prima metà del secolo scorso, uno dei tratti più caratteristici dello Stato totalitario^[55].

Si affaccia nella definizione di legge il tema fondamentale della concezione dello Stato, che Moro svilupperà, ancora, nelle Lezioni filosofiche in chiave antiautoritaria^[56]. Lo Stato non è concepito come un'entità estranea alla persona o come una possibile minaccia per i suoi diritti o interessi. È un ente super partes, che non solo «non esaurisce tutta intera l'esperienza sociale»^[57], ma è uno strumento propulsivo di ogni processo di sviluppo della vita morale degli individui e dei gruppi, non avendo una propria etica da imporre^[58], come invece avviene nello Stato etico, proprio dell'idealismo assoluto degli Stati totalitari.

Non è il caso di entrare nei particolari del pensiero filosofico di Moro. È interessante rilevare con quale ferma convinzione egli avesse abbozzato «una concezione pluralistica della società»^[59], che poneva al centro la dignità della «persona nella sua singolarità, principio e fine dell'esperienza giuridica»^[60], la quale non solo si poneva in aperta antitesi con la visione collettivistica gentiliana^[61], ma anche si distingueva dall'ottica classica dell'individualismo liberale, ispirandosi kantianamente al «principio del rispetto reciproco» tra persone^[62]. Una concezione di ispirazione personalistica e comunitaria, che, con l'avvento della Repubblica, entrerà a far parte integrante della Costituzione, anche per opera dello stesso Moro.

Su queste basi circa il modo di intendere Stato e diritto, si innesta la riflessione penalistica di Moro sul potere statale di punire. Non è pensabile né sarebbe utile in questa sede ricostruire nel dettaglio l'ardua e articolata sistemazione dogmatica dei rapporti giuridici che derivano nei vari momenti della soggettivazione della norma penale. L'analisi si focalizzerà sulla subiettivazione della norma-incriminazione e della norma-sanzione, avendo cura di mettere in evidenza i contributi di riflessione più innovativi apportati dalla Lezioni penalistiche.

5. La subiettivazione della norma penale e la funzione garantistica della colpevolezza ex art. 27, comma 1, Cost.

Con riguardo alla subiettivazione della norma-incriminazione, afferma Moro che, una volta che lo Stato sovrano, con la sua attività legislativa, ha posto la norma penale, questa si soggettivizza, nel lato attivo del rapporto giuridico penale, nei confronti dello Stato-

amministratore, il quale assume un diritto soggettivo all'omissione del reato, posto a garanzia del bene giuridico protetto, nel lato passivo nei confronti dell'individuo, che viene investito dal ruolo di «collaboratore nelle forme dell'obbligo» di astenersi dal commettere fatti costituenti reato^[63].

Centro d'imputazione della subiettivazione della norma nel lato passivo non è la persona, ma il soggetto di diritto, dotato di capacità giuridica penale, in quanto maturo e sano di mente^[64]. Il principio generale del riconoscimento universale della soggettività giuridico-morale trova nel diritto penale una vistosa deroga, che introduce sì una disparità di trattamento giuridico, giustificata però in ragione del «vincolo di costrizione che dalla norma [penale] scaturisce».

Questa – preciserà Moro nelle Lezioni penalistiche –, per poter esercitare nelle concrete situazioni la funzione di orientamento, per potere effettivamente operare come «un'energia motrice che si sprigiona ed opera nell'ambito della vita sociale»^[65], quale «espressione dei giudizi di valore e delle volontà dei soggetti che compongono la società»^[66], deve poter passare, sotto forma di «vincolo della volontà» di natura etica^[67], nella coscienza di soggetti, dotati di interessi, di volontà o attitudini intellettuali e morali, meritevoli di poter essere presi in considerazione, e quindi capaci di essere «protagonisti della vita sociale»^[68]. E questo vuol dire che, secondo una rilettura originale del retribuzionismo penale, il diritto, per il perseguimento della prevenzione dei reati, si appella, innanzi tutto, al «senso del dovere» di cittadini responsabili, cui domanda

«una collaborazione: chiede che essi liberamente si lascino motivare, si lascino indirizzare, si lascino determinare nella giusta direzione, nella direzione dell'armonia, della compatibilità sociale, rinunciando a comportamenti che sono fisicamente possibili, ma sono giuridicamente inammissibili», contribuendo in tal modo a generare «quel clima sociale che distoglie dalla commissione di reati»^[69].

Una simile delimitazione della soggettività giuridico-penale all'uomo nella pienezza delle sue facoltà esprime, peraltro, un «principio di civiltà». La scelta di escludere di «caricare sulle spalle di un fanciullo immaturo o di un pazzo quel vincolo giuridico sul quale è poi fondata la responsabilità del soggetto, la sua attitudine ad essere rimproverato»^[70], costituisce «un atto di riconoscimento della dignità della persona»^[71].

Una volta che si è configurato il rapporto giuridico tra Stato e individuo, il diritto penale comincia, quindi, «la sua esperienza con un grande appello al senso di responsabilità, con un appello alla volontà razionalmente determinabile del soggetto»^[72].

C'è in questi passaggi l'affermazione della «dimensione relazionale» della normatività dei precetti, «quale forza storica realizzatrice, attraverso la sanzione, di quelle situazioni ordinate che sono richieste nella vita sociale» e, di contro, – possiamo dire con Bobbio – il rifiuto, ricco di suggestioni capogrossiane, della mera imperatività del diritto. Il diritto, se può essere considerato su di un piano teoretico come la «espressione di un potere di comando della collettività organizzata, [...] espressione di sovranità», invero lungi dall'imporsi dall'esterno alla volontà dei singoli, orienta, come un «impulso vitale», a un agire etico^[73].

Traspare, altresì, in maniera evidente l'adesione a una concezione normativa della colpevolezza che, nel quadro di una visione del rapporto penale tipicamente personalistica e costituzionalmente orientata ex art. 27, comma 1, Cost., «valorizza l'attitudine motivazionale delle disposizioni penali, concependole come rivolte a un soggetto capace»; e, associata ad essa, la convinzione della inaccettabilità del far leva, per fini di prevenzione generale, su profili di coazione intimidativa o di esemplarità sanzionatoria^[74] e della priorità del puntare sulla «capacità del diritto penale di ottenere, anche attraverso le sanzioni, un'adesione per scelta personale da parte di coloro che sono destinatari dei suoi precetti»^[75].

Se la soggettività morale della persona è presupposto della subiettivazione della norma penale nei suoi confronti, la disciplina codicistica degli stati emotivi e passionali e quella dell'ubriachezza volontaria appare a Moro, conformemente a un pensiero dottrinale tuttora diffuso^[76], contraria alla «realtà delle cose» e ispirata a un rigore eccessivo. Disponendo che non escludono né diminuiscono l'imputabilità, negano ad esse qualunque rilevanza sul piano della colpevolezza^[77].

Con riguardo al differente piano della subiettivazione della norma-sanzione, afferma Moro che, una volta che la norma incriminatrice è stata violata, è compito dello Stato sovrano (non dello Stato-amministratore, perché altrimenti si tratterebbe di una forma di giustizia realizzata dalla parte offesa, da parte dello Stato che si fa giustizia da sé), nei cui confronti la norma si soggettivizza nel lato attivo del rapporto giuridico penale, soddisfare, in funzione dei bisogni dell'intera collettività che egli impersona, l'interesse sociale alla vita, ovviamente alle condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal potere sovrano, per il tramite di

un'attività di ricerca della verità e di applicazione del diritto che deve possedere gli attributi tipici della giurisdizione (efficienza, ineluttabilità, obiettività e imparzialità). Ciò egli fa nell'esercizio di un potere giuridico, di giudicare e di punire, più precisamente di una potestà che è manifestazione della sovranità statale, e che non può essere ricondotto entro lo schema del diritto soggettivo per mancanza di quella autonomia individuale, di cui è al contrario tipica espressione ^[78].

Nell'accentuare nel potere di punire la dimensione della sovranità Moro esprime una visione della punizione statale intesa non come «la pressione del più forte», come sembrano implicitamente far intendere alcuni tra coloro che la riconducono sotto la categoria del diritto soggettivo, ma come «l'espressione dell'organo sovrano regolatore della vita collettiva» ^[79].

Rigettata la teoria del diritto soggettivo, il lato passivo del rapporto giuridico penale si esprime, non in un obbligo di subire la pena, ma in una mera soggezione al potere punitivo ^[80].

Concludiamo l'esposizione della teoria morotea, ricordando che, se la realizzazione pubblica della giustizia nella vita sociale è affidata allo Stato sovrano, è allo Stato-Amministratore, invece, in quanto titolare degli interessi comuni violati, che spetta il diritto soggettivo alla punizione, ossia di chiedere allo Stato sovrano di mettere in moto i meccanismi per accertare processualmente la responsabilità e per applicare la pena. È il pubblico ministero, in qualità di rappresentante dell'amministrazione dello Stato che attraverso l'esercizio dell'azione penale «tende con la sua attività processuale ad attuare il diritto dello Stato alla punizione, soddisfacendo, nei limiti della giustizia, il concreto interesse che ne sta a base».

«Se insomma c'è un interesse pubblico dello Stato Amministrazione, che costituisce oggetto della tutela giuridica penale, è opportuno ritenere che l'organo del P.M. sia parte in senso proprio e non operi invece nell'ambito dell'attività sovrana giurisdizionale» ^[81].

In caso di condanna del reo, infine, la dichiarazione da parte dello Stato sovrano per via degli organi della giurisdizione del diritto alla punizione fa sorgere in capo allo Stato-Amministratore il diritto soggettivo all'esecuzione della pena per un'ideale reintegrazione dell'interesse offeso dalla commissione del reato; dal lato passivo, invece, la subiettivazione si avrebbe come soggezione giuridica del reo e non come obbligo giuridico di subire la pena.

Come ebbe modo di osservare Bettioli, nel 1942, nella recensione al volume sulla Subiettivazione della norma penale, merito di Moro fu di aver ricondotto dentro un piano giuridico più realistico una questione che, se male intesa, «può determinare uno scivolone sul terreno politico ove il concetto della potestà punitiva può assumere la figura di una Strafgewalt che non conosce limiti né freni» ^[82], convertendosi in uno strumento di prepotenza diretta contro la dignità della persona umana. L'introduzione, allora, nel dibattito penalistico di istanze antiautoritarie, in una moderata polemica con la teoria dello Stato fascista, lascia intravedere con sufficiente chiarezza, anche alla luce della successiva monografia su L'antigiuridicità penale, la personale concezione morotea di un diritto penale dal volto umano, che nelle opere giovanili traspare occasionalmente e solo in nuce e che verrà sviluppata anni dopo nelle Lezioni penalistiche.

6. L'elaborazione nelle Lezioni di una teoria "costituzionalmente orientata" della subiettivazione della norma penale

Nelle Lezioni penalistiche vengono enunciati, in maniera più compiuta, i limiti giuridici che il potere punitivo dello Stato incontra, secondo una prospettiva costituzionalmente orientata ^[83].

Secondo Moro, la pena è un fenomeno sociale e legale complesso, avente contenuto coercitivo, capace di attingere «l'essenza della persona nella sua dignità e libertà», e afflittivo, comportando per il reo un «dolore» associato alla «diminuzione del suo status sociale» ^[84]. La pena, tuttavia, non può essere considerata una forma di crudeltà nei confronti del reo, traendo la sua umanità dal doveroso rispetto dei limiti che derivano dalla morale e dal diritto. Tali limiti servono ad evitare che la punizione, che pur possiede «qualche somiglianza esteriore con la vendetta», tragga «la sua ragione d'essere, la sua misura, senza misura proprio dalla passionalità di colui che reagisce ad un'attività illecita» ^[85].

«Se la pena è, inevitabilmente, una sofferenza, bisogna che sia una sofferenza rigorosamente delimitata [...] e rigorosamente finalizzata. Non una sofferenza inflitta con sadica soddisfazione dal potere sociale, che non deve gioire, ma soffrire esso nel momento nel quale la pena viene inflitta» ^[86].

Limiti positivi al potere punitivo discendono, innanzitutto, dall'idea retributiva, che connota la pena in relazione al suo "dover essere", dal punto di vista funzionale e quantitativo, giustificandola come una reazione a un atto colpevole e proporzionata sia alla gravità del male commesso che alla "capacità a delinquere" del reo; quest'ultima intesa come criterio per «misurare [...] moralmente e socialmente» la personalità dell'autore del reato, dal momento che – come spiega Moro –, se gli uomini sono tutti uguali sotto il profilo formale della capacità giuridica, sono, in concreto, «umani e liberi in modo diverso»^[87].

Su queste basi Moro critica nelle Lezioni l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio di alcuni istituti. Ad esempio, la previsione in caso di "pentimento operoso" di una mera circostanza attenuante, in luogo dell'impunità prevista per la "desistenza volontaria", è una soluzione, che egli giudica, al pari di Autori contemporanei^[88], «alquanto crudele», oltre a essere nient'affatto «incoraggiante, tale da favorire quei ripensamenti sui quali pure l'ordinamento giuridico deve contare per concorrere a realizzare la integrità del bene giuridico»^[89]. La critica alla severità sanzionatoria del codice non è, tuttavia, come vedremo, nient'affatto generalizzata.

Limiti negativi sono imposti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica.

In considerazione vengono, innanzi tutto, il principio di legalità, inteso come «garanzia essenziale di libertà per il soggetto»^[90], ed il principio di offensività^[91].

Dopo aver riscontrato la costituzionalizzazione del principio di colpevolezza (intesa come rimproverabilità normativa di persone fisiche), causa dell'illegittimità delle residue ipotesi di responsabilità oggettiva del Codice penale (ignoranza della legge penale; concorso anomalo di persone; disciplina delle circostanze del reato)^[92], l'analisi si concentra sul contenuto dell'art. 27, comma 3, Cost., portando la riflessione sulla problematica costituzionalità sia di alcune tipologie sanzionatorie sia della fisionomia concretamente assunta dalle pratiche punitive in carcere, e ciò in ragione della consapevolezza del fatto che è proprio nel momento dell'esecuzione penale che la persona ristretta è più debole al cospetto del potere dello Stato.

Secondo Moro l'attribuzione di rilievo costituzionale al principio di umanizzazione della pena deve indurre lo Stato a una profonda riconsiderazione critica di tutte quelle modalità di trattamento, che di fatto sono contrarie al rispetto della dignità della persona in vinculis. A venire in rilievo sono non solamente «atteggiamenti e interventi» del potere pubblico sul detenuto, che «vadano al di là della necessità di limitare [...] la libertà umana»^[93], ma anche alcune forme tipiche di punizione o di modalità di esecuzione come «le pene a carattere corporale o l'isolamento del soggetto protratto nel tempo», la pena di morte («una vergogna inimmaginabile in un regime di democrazia sociale e politica»^[94]) e l'ergastolo.

Proprio nei confronti della pena perpetua in sé Moro esprime un netto «giudizio negativo»^[95], basato su argomenti filosofico-morali sui quali si è successivamente instradata la critica di una parte della riflessione giuridica contemporanea^[96]. Se il diritto è «umano ordinamento di una vita che conosce il lacerante conflitto di esigenze diverse», e se, conseguentemente, il legislatore, nel definire la configurazione di precetti e sanzioni, non può non «tener conto dell'umana debolezza», ossia del fatto che nell'esperienza storica, generalmente, «mancano le risorse degli eroismi sublimi che l'etica conosce», i quali «non possono essere punti di riferimento per comandi sociali rivolti alla media degli uomini»^[97], la pena a vita è «psicologicamente crudele» e contraria al principio di umanità, «priva com'è di qualsiasi speranza, di qualunque prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento ed al rinnovamento del soggetto»^[98].

L'interpretazione dell'art. 27, comma 3, Cost. è anche l'occasione per Moro di esporre la propria posizione sul finalismo della punizione. Se la pena, nell'odierno momento storico, non è, a date condizioni, un atto di crudeltà, ma è la risposta umana a un atto di libertà del soggetto, è vero però che, comportando una serie di gravi limitazioni alla personalità dell'uomo, comunque «pone una serie di problemi relativi al modo di essere» in sé^[99] e alla sua idoneità a realizzare nella concreta realtà, in maniera coordinata, le molteplici finalità, repressive e preventive, che l'esperienza sociale suggerisce di prendere in considerazione; criticità che si acquisiscono soprattutto in relazione alla possibilità di dare piena attuazione all'idea della rieducazione del reo attraverso l'emenda morale, che rischia di rimanere sacrificata dalle modalità pratiche di esecuzione della pena detentiva e da una visione "carcerocentrica" della risposta al reato^[100].

Il finalismo rieducativo di cui all'art. 27, comma 3, Cost., la cui formulazione fu proposta proprio da Moro in Assemblea costituente^[101], risponde a «una esigenza politica fondamentale», ossia al reinserimento del soggetto nell'ambito della vita sociale quale strumento di «sicurezza sociale», dal momento che «i soggetti rieducati attraverso la pena non costituiscono più, in linea di

principio, una ragione di pericolo per la coscienza sociale»^[102], e induce ripensare, riformare, le strategie della punizione. Se è vero che la vita carceraria può avere effetti criminogeni sul detenuto, è vero anche che questo risultato, «a parte la resistenza che possono opporre talune personalità, [...] è il frutto proprio di una cattiva applicazione della pena, di un sistema punitivo non ben congegnato, non bene ispirato, non bene animato». «Se davvero la pena è, nella sua concreta attuazione, conforme a questa finalità, le prigioni si dovrebbero dischiudere a uomini diversi da quelli che erano quando sono entrati nelle prigioni»^[103].

Impellenti esigenze di riforma sono avvertite, in particolare, nel campo della giustizia minorile, sia a favore dell'infra-diciottenne che del giovane adulto. La loro diversità rispetto alla persona che da tempo ha ormai superato la soglia della maggiore età

«non può che rendere attento l'ordinamento giuridico nel predisporre delle misure che esaltino la capacità correttiva della pena e, quindi, diano opera per quel recupero del delinquente, che se è una necessità per qualsiasi età, è una necessità impellente e colorita di una certa fiducia soprattutto per l'età giovanile»^[104].

Anticipando importanti prese di posizione della giurisprudenza costituzionale^[105], che saranno successivamente poste alla base dell'imponente riforma del processo penale a carico di imputati minorenni (d.p.r. 22 settembre 1998, n. 448), Moro afferma che, considerata la specifica condizione evolutiva del minore, «la finalità rieducativa dovrebbe far premio sulla finalità repressiva»^[106], anche nel caso del minore ultra-quattordicenne, maturo e socialmente pericoloso ed orientare verso una pena unica (con abolizione delle misure di sicurezza)

«medicinale; una pena curativa; una pena indirizzata più che verso il passato verso l'avvenire; cioè una pena nella quale siano ridotti al minimo, e pressoché annullati, gli aspetti che mortificano, con finalità repressive, la personalità umana, per dare spazio, invece, a quelle finalità rieducatrici e liberatorie che rispondono all'imperativo contenuto nella Carta costituzionale»^[107].

7. Aldo Moro giurista-filosofo: conservatore o riformatore?

Uno studioso, molto sensibile alla dimensione storica del diritto, ha rilevato, commentando le Lezioni penalistiche, una certa difficoltà di Moro-docente a entrare in contatto con il diritto positivo e con le questioni politico-criminali dibattute in quegli anni, finendo per proiettare il suo umanesimo «nell'aura di una visione idealistica, che segue, "dall'altro", il divenire finalistico dell'esperienza giuridica», che appare come sorretta da una «acritica fiducia nel fondamento morale del sistema punitivo»^[108]. Più ruvido è – sorprendentemente – il giudizio dell'amico Giuliano Vassalli con riguardo alla posizione di Moro rispetto al tema della riforma del Codice penale:

«Moro appare dalle lezioni come un conservatore: pieno di afflato umanitario e di fede nei destini migliori dell'uomo, ma conservatore. Direi che non sente molto il bisogno di riformare il codice Rocco, una volta depurato delle norme caratteristicamente politiche e della pena di morte, direi che lo trova nel complesso adattabile alla società del tempo. Degli istituti ancora vigenti condanna, come s'è detto, l'ergastolo, condanna il trattamento penale dell'ubriaco e della persona soggetta all'azione di stupefacenti e cerca di indicare la strada per limitare, anche prima di riforme ad hoc, il principio dell'inescusabilità dell'ignorantia legis^[109]: ma non va oltre. Gli interessano le correzioni su punti veramente essenziali, che in parte (e sono passati altri trent'anni) attendono ancora l'auspicata riforma»^[110].

Personalmente non saprei qualificare, con sicurezza, l'umanesimo penalistico di Moro come conservatore o innovatore. Certo è che, pur criticando alcune riforme finalizzate ad attenuare il rigore sanzionatorio del codice penale^[111], non fece un'apologia del diritto penale vigente.

L'indirizzarsi della sua proposta riformatrice, emergente dalle lezioni universitarie, principalmente verso circoscritte correzioni su punti essenziali, oggetto peraltro proprio in quegli anni di modifiche legislative o di sentenze costituzionali (es. ignorantia legis, irrilevanza sul piano dell'imputabilità degli stati emotivi e passionali o dell'ubriachezza volontaria, alcune residuali ipotesi di responsabilità oggettiva, previste dalla disciplina del concorso di persone nel reato o in quella delle circostanze del reato, trattamento sanzionatorio del "pentimento operoso", ergastolo, non computabilità del tempo trascorso in manicomio in caso di infermità psichica sopravvenuta), non appare, di per sé, significativo al punto da delineare in maniera convincente l'immagine del penalista.

Anche la mancanza di una chiara presa di posizione critica su altri istituti, da lì a poco superati dal progresso della cultura sociale e giuridica (ad es. previsione di una circostanza attenuante per i c.d. delitti d'onore; presunzioni assolute di pericolosità sociale e figure qualificate di pericolosità sociale "abituale", per "professione" o "tendenza"), o ancor'oggi vigenti e controversi nel dibattito scientifico, come l'imputabilità del sordomuto, le misure di sicurezza e il concetto normativo di pericolosità sociale, non può considerarsi indicativa di una piena adesione certa alle scelte legislative.

Nelle pochissime pagine dedicate a questi ultimi argomenti l'analisi, infatti, si muove su un piano molto generale, mai analitico, seguendo un duplice registro: dogmatico, volto a rimarcare la differenza finalistica tra pene e misure di sicurezza (retributive le une, preventive le altre), e politico-criminale. È proprio su questo piano che sembra emergere un orientamento più pensoso e articolato in merito al c.d. doppio binario sanzionatorio del codice. Moro, mentre afferma con convinzione che nei confronti del soggetto non imputabile e non punibile è «giusto e utile per la società» che egli sia fatto destinatario di una misura di prevenzione, in relazione al caso del soggetto imputabile si limiterà a domandarsi retoricamente se «non è forse pensabile che, accanto alla irrogazione della pena ... non vi sia anche l'infusione di una misura di prevenzione». Dietro un'adesione dai toni decisamente più sfumati si intravede, in linea peraltro con la proposta abolizionistica delle misure di sicurezza per minori imputabili, la consapevolezza della problematicità di un severo meccanismo sanzionatorio.

Nel complesso, sembra potersi rilevare che la speculazione di Moro è orientata, principalmente, alla costruzione di modelli concettuali adeguati alla formulazione di problemi, prima che di possibili soluzioni. Coerentemente, anche il suo insegnamento mira non tanto alla trasmissione di una conoscenza specialistica, quanto piuttosto alla comunicazione di quei valori e di quei criteri interpretativi della realtà^[112], che descrivono – potremmo dire – il senso di marcia della storia del diritto come un progresso verso il «riscattare compiutamente la realtà umana per farne una realtà giuridica, per farne una partecipazione come protagonisti riconosciuti dalla vita sociale»^[113].

Una possibile, forse più convincente, chiave di lettura del profilo politico di Moro è offerta da parte di chi lo ha seguito molto da vicino, come alcuni compagni di partito, i quali ricordano come «non c'è mai stato un momento della sua esistenza in cui la dimensione di uomo non fosse intimamente legata alla sua dimensione di studioso, di uomo di cultura, e al suo impegno politico»^[114]. Questa concezione unitaria della vita, profondamente cristiana, si espande evidentemente anche all'insegnamento universitario, influenzandone il metodo.

L'insegnamento del diritto penale per principi e l'astensione dalla proclamazione di un "programma di riforme" sembrano pensate per favorire la costruzione di un rapporto docente-discente più dialogico e umano^[115] e appaiono anche come scelte didattiche inclusive e rispettose della libertà e dell'intelligenza dello studente di maturare un proprio pensiero critico sul diritto vigente, senza i condizionamenti che potrebbero derivare dall'autorevolezza e dal carisma dell'insegnante.

Colpisce nelle Lezioni, come è già stato rilevato, il rispetto per le opinioni differenti degli altri studiosi, che «spinge alla condanna degli assiomi e alla ricerca della verità attraverso il confronto»^[116], perché «[n]on c'è niente che non sia importante nella storia del pensiero»^[117].

Non esiterei a considerare una simile scelta didattica come connessa a quella "pedagogia democratica", che Moro ambiva ad esercitare dentro e fuori le aule universitarie al fine di creare le condizioni necessarie alla possibile e tanto auspicata partecipazione delle masse, anche giovanili, alla vita politica e sociale del paese^[118], nella consapevolezza che «[I]e democrazie funzionano quando i cittadini si assumono sino in fondo le proprie responsabilità»^[119].

Moro, giurista-politico, non fu un precursore, chiuso entro una cultura politica e giuridica forse non ancora pienamente attrezzata a dare piena attuazione ai principi costituzionali, come l'uguaglianza, che pure Moro riconosceva come uno dei valori «più importanti, più significativi in una società democratica»^[120], o proclive a intralleggere nella Carta uno specifico programma di riforme giuridiche e ordinamentali^[121]; o almeno non se ne trova traccia nei suoi scritti giuridici.

Probabilmente fu un cauto innovatore^[122], «più del contesto politico che delle strutture istituzionali», il quale si dimostrò, però, in quegli anni capace, come molti riconobbero, di cogliere in tempo reale il significato, la complessità e la direzione dei processi profondi e delle trasformazioni che stavano avvenendo nella vita politica e sociale, senza abbandonarsi mai all'illusione regolatoria, all'idea cioè che l'ordine dipenda solo dalle regole^[123].

Nella scelta di non affrontare il tema delle riforme di alcuni istituti problematici, sarei più propenso a ravvisare il senso di Moro della storia, la consapevolezza del carattere contingente della decisione politica, esposta al mutamento della vita degli uomini e di una società in movimento, che rendeva difficoltosa, in quello scorcio di secolo, la cristallizzazione di soluzioni normative e doverose l'attesa paziente della maturazione di tempi in grado di accogliere il cambiamento.

Nel fare i conti con le Lezioni penalistiche non si può, peraltro, trascurare di considerare il fatto che esse furono tenute in un anno accademico nel quale il professore era il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana e che, pertanto, le sue dichiarazioni pubbliche, anche in un'aula universitaria, non potevano che ispirarsi al più cauto riserbo, specie su tematiche al centro di un incandescente dibattito giuridico e politico.

Tutto ciò premesso, la concretezza della azione politica di Moro sul campo della riforma penale non può, tuttavia, essere messa in dubbio^[124] e dà conferma non solo della sua perdurante inquietudine rispetto alla questione criminale, ma anche della sua capacità di scendere, quando il momento era propizio, dalle complesse e tormentate elaborazioni dogmatiche giovanili alla creazione di norme, legislative e costituzionali, adeguate al grande movimento dei diritti umani e sociali del Secondo Dopoguerra. Basti considerare che la prima importante riforma del Tribunale per i minorenni, operata dalla legge 25 luglio 1956, n. 888, venne adottata quando Moro era Ministro della giustizia, e che la novella dell'ordinamento penitenziario del 1975, la quale sino ad allora rappresentava senz'altro la più significativa innovazione in materia penale, venne approvata sotto il IV Governo Moro con il suo allievo Renato dell'Andro Sottosegretario al Ministero di Grazia e Giustizia.

Interessante sarebbe, piuttosto, domandarsi se il modo personale con cui Moro declinava l'idea dell'umanità del diritto penale^[125], visto come una funzione, un'estrinsecazione della persona, come una manifestazione della sua dignità, sia dotato di una carica innovativa e riformista, diversa o persino superiore rispetto a quella dimostrata da analoghe declinazioni del penale^[126]; un impegnativo programma di ricerca, estraneo alle finalità di questo saggio, ma suscettibile di fornire indicazioni utili per una fondazione del diritto penale in senso fortemente umanistico.

Note

1. Le prime due opere sono ora pubblicate in A. Moro, Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro, Sezione II, Opere Giuridiche, vol. 1, Le prime monografie (1939-1942), a cura di L. Eusebi, edizione e nota storico-critica di C. Iagnemma, Università di Bologna, Bologna, 2021. ↑
2. A. Moro, Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale tenute nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Roma, a cura di F. Tritto, Cacucci, Bari, 2005, p. 475. ↑
3. M. Gallo, Relazione di sintesi, in F.S. Fortuna-F. Tritto (a cura di), Crisi o collasso del sistema penale?, Università di Cassino, Cassino, 2002, p. 168. ↑
4. L. Violante, Il diritto e il processo penale nelle «Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale» di Aldo Moro, in A. Filipponio-A. Regina (a cura di), In ricordo di Aldo Moro (Atti del convegno. Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza), Giuffrè, Milano, 2010, p. 117. ↑
5. F. Antolisei, Per un indirizzo realistico nella scienza del diritto penale, in Scritti di Diritto penale, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 155 e ss. ↑
6. F. Grispigni, Diritto penale italiano, Giuffrè, Milano, 1952, pp. 275 e ss. ↑
7. R. Pannain, Manuale di diritto penale, I, Parte generale, Utet, Torino, 1967; S. Ranieri, Manuale di diritto penale, I, Parte generale, Cedam, Padova, 1968, p. 39; G. Bettiol, Diritto penale, Parte generale, Cedam, Padova, 1976, pp. 180 ss. ↑
8. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffrè, Milano, 1947, pp. 21 ss.; A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1972, p. 219. ↑
9. M. Boscarelli, Compendio di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1968; P. Nuvolone, Il sistema del diritto penale, Cedam, Padova, 1975; G.D. Pisapia, Istituzioni di diritto penale. Parte generale e parte speciale, Cedam, Padova, 1975; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Cedam, Padova, 1979. ↑
10. È questa la lettura che ne hanno dato, sino ad ora, alcuni Autori: G. Vassalli, Presentazione, in A. Moro, Lezioni di Istituzioni, cit., p. 34; F.S. Fortuna, Aldo Moro: la vita, le opere. Il dovere della memoria, in In ricordo di Aldo Moro, cit., p. 53. ↑
11. A. Moro, Il diritto, 1944-1945: lezioni di filosofia del diritto tenute presso l'Università di Bari; Lo Stato, 1946-1947: appunti sull'esperienza giuridica, Cacucci, Bari, 1978; opera ripubblicata con il titolo: Lo Stato. Il Diritto, Cacucci, Bari, 2006, cui si riferiscono le citazioni del presente saggio. ↑
12. G. Contento, Il volto umano del diritto penale nel pensiero di Aldo Moro, in Convegno di studi in memoria di Aldo Moro nel ventennale della sua scomparsa, Servizio editoriale Universitario, Bari, 2001, p. 36. ↑
13. L. Eusebi, Persona, diritto, Stato nelle prime due monografie penalistiche di Aldo Moro, in A. Moro, Edizione Nazionale, cit., e in discrimen.it, 17 gennaio 2022, p. 1. ↑
14. Conf. G. Pecorella, Intervento, in Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro, Camera dei Deputati, Roma, 2008, p. 44 e S. Lorusso, voce Moro, Aldo, in DBGI, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1380. ↑

15. L. Violante, Aldo Moro penalista, l'eretico, in *Dem. dir.*, 1-2, 2011, p. 344. ↑
16. A. Moro, L'antigiuridicità penale, Priulla, Palermo, 1947, p. 51. ↑
17. Sull'originalità del contributo di Antolisei e Bettiol alla riflessione sul metodo giuridico-penale, si veda P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano, pp. 256 ss. ↑
18. G. Contento, *Il volto umano*, cit., p. 36. ↑
19. N. Bobbio, *Il giovane Aldo Moro*, in *Id.*, *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, a cura di M. Bovero, Baldini&Castoldi, Milano, 2014, p. 294. ↑
20. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 100. ↑
21. *Ivi*, pp. 100 e s. ↑
22. *Ivi*, p. 125. ↑
23. *Ivi*, p. 118. ↑
24. *Ivi*, p. 106. ↑
25. *Ivi*, p. 181. ↑
26. *Ivi*, p. 107. ↑
27. Per una riflessione sul finalismo della pena e sull'eredità della concezione retributiva, si possono considerare ancora validi i seguenti essenziali riferimenti bibliografici: M. Ronco, *Il problema della pena. Alcuni profili relativi allo sviluppo della riflessione sulla pena*, Giappichelli, Torino, 1996; S. Moccia, *Il diritto penale tra essere e valore. Funzioni della pena e sistematica teleologica*, Esi, Napoli, 1992; L. Eusebi, *La pena "in crisi". Il recente dibattito sulla funzione della pena*, Morcelliana, Brescia, 1989; L. Monaco, *Prospettive dell'idea dello "scopo" nella teoria della pena*, Jovene, Napoli, 1984. ↑
28. G. Contento, *Il volto umano*, cit., p. 36. ↑
29. K. Binding, *Handbuch des Strafrechts*, I, Duncker & Humblot, Leipzig, 1885, pp. 218 e ss. ↑
30. G. Leone, *La scienza giuridica penale nell'ultimo ventennio*, in *Arch. pen.*, 1, 1945, p. 24. ↑
31. F. Colao, *L'idea di nazione nei giuristi italiani tra Ottocento e Novecento*, in *Quad. fior.*, 1, 2001, p. 303. ↑
32. M. Pifferi, *Difendere i confini, superare le frontiere. Le 'zone grigie' della legalità penale tra Otto e Novecento*, in *Quad. fior.*, 1, 2007, p. 748. ↑
33. M. Sbriccoli, voce *Alfredo Rocco*, in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, II, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 993 e ss.; P. Costa, voce *Rocco, Alfredo*, in *DBGI*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, II, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 1701 e ss. ↑
34. *Le teorie di Arturo Rocco sono espone in Sul concetto del diritto subiettivo di punire*, in *Ead.*, *Opere Giuridiche*, III, Roma, Soc. ed. Foro Italiano, 1933, p. 384. ↑
35. *L'espressione è stata conosciuta, com'è noto, da Mario Sbriccoli*, in *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell'Italia unita*, in *Id.*, *Storia del diritto*, cit., I, p. 582. ↑
36. G. Vassalli, *L'opera penalistica di Aldo Moro*, in *Dir. pen.* XXI sec., 1, 2009, p. 146. ↑
37. *Così, nella ricostruzione di F. Antolisei, Il giudice penale e la legge*, in *Id.*, *Scritti*, cit., p. 43. ↑
38. G. Vassalli, *op. ult. cit.*, pp. 149 e s. ↑
39. *Per una rivisitazione critica del dibattito dottrinale sia consentito rinviare a G. Dodaro, Giuliano Vassalli tra fascismo e democrazia. Biografia di un penalista partigiano (1915-1948)*, Milano, Giuffrè, 2022, pp. 165 ss. ↑
40. *Per un commento teorico e storico-critico della monografia si vedano: L. Eusebi, Introduzione. Le prime monografie (1939-1942) e C. Iagnemma, "La capacità giuridica penale" e "La subiettivazione della norma penale"*; i primi due volumi penalistici di Aldo Moro, in A. Moro, *Edizione Nazionale*, cit., e in *Jus-online*, 2019, 3, pp. 347 ss. ↑
41. A. Moro, *La subiettivazione della norma penale*, Casa Editrice dott. Luigi Macri, Bari-Città di Castello, 1942, pp. 17, 56, 99 e 110, ove l'è precisa che: «è nell'intrinseca razionalità del comando che esso tuteli interessi che appartengono a soggetti diversi da quello che il comando pone, collocati fuori dalla sfera della sovranità, la quale si mette, per così dire, al loro servizio, in un certo senso assumendoli tutti come suoi, ma in realtà lasciandoli tutti al di fuori, perché, per la sua stessa natura, l'Ente sovrano non può essere qualificato parte in causa». ↑
42. *Ivi*, pp. 94 e ss. ↑
43. *Cfr. F. Colao, L'idea di nazione*, cit., p. 303. Si veda, specificatamente, A. Moro, *op. ult. cit.*, pp. 130-132. ↑
44. G. Azzariti, *Il liberalismo autoritario e la costruzione dello Stato unitario italiano. Vittorio Emanuele Orlando, un liberale al servizio dello Stato*, in M. D'Amico-B. Randazzo (a cura di), *Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 45 e ss. ↑
45. B. Petrocelli, *Per un indirizzo italiano nella scienza del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1941, p. 22. ↑
46. A. Moro, *op. ult. cit.*, pp. 130-132. *Conf. Id.*, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 277. ↑
47. *Ivi*, pp. 99 e s. *Riecheggia nelle parole di Moro il pensiero liberale di Francesco B. Cicala (Il rapporto giuridico)*, Casa Editrice Poligrafica Universitaria, Firenze, 1935), che molta parte sembra aver avuto nell'elaborazione della sua concezione del rapporto giuridico-penale. ↑
48. L. Violante, *Aldo Moro*, cit., p. 342. ↑
49. N. Bobbio, *Il giovane Aldo Moro*, cit., p. 298. ↑
50. G. Vassalli, *Intervento*, in *Aldo Moro. Commemorazione per i venticinque anni dalla scomparsa*, Camera dei Deputati, Roma, 2003, p. 14. ↑
51. A. Moro, *Lo Stato. Il Diritto. Lezioni di filosofia del diritto (Università di Bari, 1944-1947)*, Cacucci, Bari, 2006, p. 300. ↑
52. *Ivi*, p. 312. ↑
53. *Ivi*, p. 325. ↑

54. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 206. ↑
55. N. Bobbio, op. ult. cit., p. 294. ↑
56. G. Vassalli, *La scelta*, in Aldo Moro: il diritto e la storia, in *Nomos*, 1, 2002, p. 23. ↑
57. A. Moro, *Lo Stato*, cit., p. 145. ↑
58. Ivi, pp. 126 e s. ↑
59. N. Bobbio, op. ult. cit., p. 304. ↑
60. A. Moro, op. ult. cit., p. 310. ↑
61. P. Troncone, *Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro in occasione del centenario della nascita*, in *Dir. e relig.*, 2, 2016, pp. 36 e s. e 40 e ss. ↑
62. A. Moro, *La persona umana e l'esperienza giuridica*, in *Umanesimo e mondo contemporaneo*, Editrice Studium Christi, Roma, 1954, p. 52. ↑
63. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., pp. 111 e s. e 126. ↑
64. A. Moro, *La capacità giuridica penale*, Cedam, Padova, 1939, p. 139. ↑
65. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 175. ↑
66. Ivi, p. 177. ↑
67. Ivi, pp. 178 e 337. ↑
68. Ivi, p. 344. ↑
69. Ivi, p. 177. ↑
70. Ivi, p. 342. ↑
71. Ivi, p. 356. ↑
72. Ivi, p. 179. ↑
73. N. Bobbio, op. ult. cit., p. 294. ↑
74. L. Eusebi, *Persona, diritto*, cit., p. 3. ↑
75. L. Eusebi, *Prevenzione e garanzie: promesse mancate del diritto penale o paradigmi di una riforma penale «umanizzatrice»*, in *Crim.*, 2016, p. 289. ↑
76. Per tutti, G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 356 ss. e 360 ss.; F. Palazzo e R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 418 ss. ↑
77. A. Moro, op. ult. cit., pp. 389 e ss. e pp. 396 e ss. ↑
78. A. Moro, *La subiettivazione*, cit., pp. 137 e s. ↑
79. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 237. ↑
80. A. Moro, *La subiettivazione*, cit., pp. 143-149. ↑
81. Ivi, p. 185 ss. Moro conferma nelle *Lezioni penalistiche* la validità dell'inquadramento dato al pubblico ministero, pur riconoscendo la tendenza della legislazione vigente ad attrarre tale organo nella sfera del potere giurisdizionale, con la funzione di collaborare dialetticamente alla ricerca della verità processuale, A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 247. ↑
82. G. Bettiol, *Recensione ad Aldo Moro, La subiettivazione della norma penale* (Pubblicazioni dell'Istituto di diritto penale della R. Università di Bari), – Ed. Dott. Luigi Macrì, Bari-Città di Castello, 1942, un vol. di 218 pagg., in *Riv. it. dir. pen.*, 1942, p. 402. ↑
83. Si trova nelle *Lezioni penalistiche* l'eco delle posizioni assunte da Moro in seno all'Assemblea costituente in merito ai principi costituzionali del diritto penale. Per una ricostruzione del ruolo di Moro alla Costituente e in particolare dei suoi interventi su materie penalistiche, cfr. P. Pisicchio, *Pluralismo e personalismo nella Costituzione italiana. Il contributo di Aldo Moro*, Cacucci, Bari, 2012, in particolare pp. 160 e ss. ↑
84. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 110. ↑
85. Ivi, p. 115. ↑
86. Ivi, p. 121. ↑
87. Ivi, pp. 421 s. ↑
88. Per tutti, G. Fiandaca e E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna, 2023, p. 503. ↑
89. Op. ult. cit., p. 587. ↑
90. Il principio è declinato secondo un'ormai classica tassonomia nei principi di riserva di legge, determinatezza, divieto di analogia in malam partem e irretroattività della legge penale di sfavore, ivi, p. 304 ss. ↑
91. Moro riconosce che il diritto penale è autonomo nella selezione e nella conformazione delle «proprie ragioni di tutela» (ivi, p. 161), e che intanto è legittimo il ricorso al penale in quanto occorra salvaguardare beni giuridici, o preferibilmente nel linguaggio moroteo «situazioni sociali», di carattere spirituale, culturale, sociale o economico, che possono consistere tanto in un valore quanto in un interesse (ivi, pp. 193 ss.); deve trattarsi, in ogni caso, di situazioni «fondamentali della vita collettiva» e funzionali alla protezione del bene finale del «valore sociale della vita» (ivi, pp. 182 ss.). Perché la scelta del legislatore non si arbitri l'incriminazione deve riguardare «fatti che sono, a suo giudizio, effettivamente lesivi degli interessi presenti nella vita sociale» (ivi, p. 479). ↑
92. Ivi, pp. 411 e 562. ↑
93. Ivi, p. 113. ↑
94. Ivi, pp. 114 e s. ↑
95. Ivi, p. 115. ↑

96. Per tutti, E. Dolcini, E. Fassone, D. Galliani, P. Pinto de Albuquerque, A. Pugiotto, *Il diritto alla speranza. L'ergastolo nel diritto penale costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2019. ↑
97. Così A. Moro, *L'antigiuridicità*, cit., pp. 148-150. ↑
98. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 116. ↑
99. Ivi, p. 113. ↑
100. Ivi, p. 120 ss. Moro respinge espressamente l'idea di una classificazione delle finalità, primarie (retribuzione) e secondarie (prevenzione), della pena, segnando in questo modo la distanza da posizioni alla Bettiol (G. Bettiol, *Diritto penale*, cit., p. 43), e aprendo, invece, la considerazione degli scopi della sanzione penale, al di là della sua fondamentale ispirazione retributiva, a una "concezione polifunzionale" lungo il solco delle elaborazioni concettuali di F. Antolisei, *Teoria e realtà della pena*, in Id., *Scritti*, cit., pp. 191 ss. e G. Vassalli, *Funzioni e insufficienze della pena*, in *Scritti giuridici*, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 1361 ss. Alla medesima conclusione perviene G. Vassalli, *Le funzioni della pena nel pensiero di Aldo Moro*, in M. Martinazzoli-F. Tritto-G. Vassalli-G. Bettiol, *Aldo Moro e il problema della pena*, Mulino, Bologna, 1982, rispettivamente p. 65. ↑
101. Come ha ricordato U. De Siervo, *Il contributo alla Costituente*, pubblicato dapprima con il titolo *Il contributo di Aldo Moro alla formazione della Costituzione repubblicana*, in *Il politico*, 2, 1979, pp. 193 e ss., e successivamente in *Cultura e politica*, cit., p. 99. ↑
102. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., pp. 122 e s. ↑
103. Ivi, p. 123. ↑
104. Ivi, p. 372. ↑
105. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale, 27 aprile 1994, n. 168, che, nel dichiarare l'illegittimità dell'applicazione della pena dell'ergastolo al minore, per contrasto con l'art. 31, secondo comma, in relazione all'art. 27, terzo comma, Cost., ha affermato che la funzione rieducativa della pena «per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente». ↑
106. Ivi, p. 373. ↑
107. Ivi, p. 374. ↑
108. A. Gargani, *Diritto penale e verità morale. Una teologia della 'vita sociale'* (a proposito delle *Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale di Aldo Moro*), in *Quad. fior.*, 2, 2006, p. 1009, cui si rimanda per una trattazione analitica dei contenuti delle *Lezioni*. ↑
109. Moro cercò di risolvere il problema della compatibilità dell'art. 5 c.p. con la concezione normativa della colpevolezza con l'appellarsi genericamente alla «coincidenza normale, universalmente riconosciuta, degli ordinamenti giuridico ed etico», A. Moro, *L'antigiuridicità penale*, Palermo, 1947, p. 88. ↑
110. G. Vassalli, *Presentazione*, cit., p. 44. ↑
111. Come ho scritto, la critica alla severità del codice non è nient'affatto generalizzata, apprezzando Moro quantomeno «l'idea estremamente presente nel nostro ordinamento [...] giustamente ossessiva [...] del da farsi di fronte a colui che non soltanto delinque, ma persiste nella delinquenza» (ivi, p. 457). Ragionando, ad esempio, sulla recidiva, che egli collega sul piano politico-criminale al tema della "capacità a delinquere", afferma che l'istituto troverebbe giustificazione non già nella colpa per il fatto commesso, bensì in una qualità soggettiva del reo, ossia nella «colpa per la condotta della vita», manifestatasi attraverso una «deformante persistenza nel reato» (ivi, pp. 453-458). La «indubbia rilevanza che ha la reiterazione criminosa, il fatto che così si definisca indiscutibilmente la personalità del reo, dovrebbe indurre a ritenere [sempre] obbligatoria la considerazione della recidiva, perché è un fatto che è innegabile, [...] obiettivo». Per questa ragione Moro esprime una valutazione moderatamente critica nei confronti della riforma della d.l. 11 aprile 1974, n. 99, giudicata «liberaleggiata» e illogica, in quanto indulgente nell'introdurre il carattere facoltativo del riconoscimento e della punizione del recidivo (ivi, pp. 459). ↑
112. L. Violante, *Aldo Moro*, cit., p. 342. Dirà Moro in una severa critica dei mali dell'insegnamento universitario che: «Ora quel che l'Università insegna è il più delle volte soltanto scienza del particolare [...], cui manca il riferimento a quei fondamentali problemi umani che rendono viva la scienza e ce la fanno sentire nostra», in A. Moro, *I problemi dell'Università (1942)*, in G. Campanini (a cura di), *Al di là della politica e altri scritti. «Studium» 1942-1952*, Edizioni Studium, Roma, 1982, p. 165; conf. A. Moro, *Problemi dell'Università italiana (Rassegna, 3 agosto 1944)*, in Id., *Scritti e discorsi, Volume Primo: 1940-1947*, a cura di G. Rossini, Edizioni Cinque Lune, Roma, 1982, p. 47. Per una riflessione sul ruolo del docente secondo Moro, cfr. F. Mastroberti, *Aldo Moro e la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari nella transizione dal regime fascista alla Repubblica*, in A. Massafra-L. Monzali-F. Imperato (a cura di), *Aldo Moro e l'Università di Bari tra storia e memoria*, Cacucci, Bari, 2016, pp. 57 ss. ↑
113. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 347. ↑
114. T. Anselmi, *L'unità di una vita*, in A. Alfonsi-L. D'Andrea, *Aldo Moro: un percorso interpretativo*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2018, p. 33. ↑
115. «L'Università va umanizzata, rendone il rapporto d'insegnamento, ufficiale e non ufficiale, un rapporto umano, vorrei dire di amicizia nel senso più alto e nobile della parola», in A. Moro, *I problemi*, cit., p. 166. ↑
116. L. Violante, *Il diritto*, cit., p. 120. ↑
117. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 130. ↑
118. L'importanza dell'impegno, culturale e politico, di Moro per la "educazione del popolo" italiano alla sovranità è sottolineata anche da G. Lamaddalena, *Aldo Moro. Una vita al servizio della Verità*, Università degli Studi di Bari, Bari, 1998, pp. 5 e 16. ↑
119. L. Violante, *La democrazia non è gratis. I costi per restare liberi*, Marsilio, Venezia, 2023, pp. 10 e 69 ss. ↑
120. A. Moro, *Lezioni di Istituzioni*, cit., p. 314. ↑
121. L. Elia, *Intervento*, in Aldo Moro. *Commemorazione*, cit., p. 34. ↑
122. N. Mancino, *Intervento*, in *Il diritto penale nel pensiero di Aldo Moro*, cit., p. 17. ↑

123. L. Violante, Relazione all'Inaugurazione dell'Anno accademico 2015-2016 nel ricordo di Aldo Moro, in V. Marzi-A.F. Uricchio (a cura di), Aldo Moro e i Rettori della sua Università, Mario Adda Editore, Bari, 2016, pp. 190 ss. [↑](#)
124. L. Lama, La concretezza di Aldo Moro e M.S. Giannini, L'epoca delle grandi riforme, in A. Alfonsi-L. D'Andrea, Aldo Moro, cit., rispettivamente da pp. 61 ss. e 273 ss. [↑](#)
125. Sulla polisemia dell'espressione "umanizzazione del diritto" e sull'uso ideologico dell'etichetta "diritto penale umano", si veda G. Bettiol, Sull'umanizzazione del diritto penale, in Id., Scritti giuridici, II, Cedam, Padova, 1966, p. 739 e in Aspetti politici del diritto penale contemporaneo, Priulla, Palermo, 1953, pp. 20 ss. [↑](#)
126. La concezione morotea del diritto penale esprimerebbe «ancora oggi caratteri per certi versi rivoluzionari» secondo C. Iagnemma, "La capacità giuridica penale" e "La subiettivazione della norma penale"; i primi due volumi penalistici di Aldo Moro, in A. Moro, Edizione Nazionale, cit., e in discrimen.it, 22 gennaio 2020, pp. 9 ss. [↑](#)